

Regolamento interno della scuola media di Chiasso

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI CHIASSO

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo

Direttore

Art. 1 Compiti informativi

¹Il direttore si impegna a far conoscere le prese di posizione del collegio dei docenti, detto in seguito plenum, presso la conferenza dei direttori e, in genere, presso gli organi di conduzione cantonali.

²Il direttore informa il plenum sulle decisioni prese in seno alla conferenza dei direttori.

Capitolo secondo

Membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti

Art. 2 Candidature

¹Alla fine di ogni biennio, entro il 15 marzo, il consiglio di direzione presenta la lista dei candidati eleggibili secondo l'art. 43 del regolamento della legge della scuola.

²Il singolo docente annuncia la sua candidatura comunicandolo al direttore o al vicedirettore almeno una settimana prima della votazione.

³La votazione non ha luogo se il numero delle candidature non è superiore a due.

⁴I candidati al consiglio di direzione sono tenuti a formulare una dichiarazione di intenti durante un plenum dei docenti.

Art. 3 Votazione

¹La votazione avviene per scheda a scrutinio segreto entro il mese di maggio.

²Sono nulle le schede con più di due preferenze o contenenti nominativi doppiati o estranei alla lista dei candidati.

³Hanno diritto di voto tutti i membri del collegio dei docenti, come definiti dall'art. 24 del regolamento della legge della scuola.

Art. 4 Elezione

¹Il primo turno si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) per essere eletti i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi (escluse le schede nulle);
- b) nel caso in cui più di due candidati ottengano la maggioranza assoluta dei voti, vengono eletti i due più votati;
- c) in assenza di maggioranza assoluta, o in situazioni di parità, si procede ad un secondo turno.

²Il secondo e il terzo turno si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui un candidato abbia già raggiunto la maggioranza assoluta, i votanti sono chiamati ad esprimere una sola preferenza;

- b) per essere eletti i candidati devono ottenere la maggioranza semplice;
- c) in caso di parità si procede a un terzo turno al termine del quale, in caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio, da effettuare subito dopo lo spoglio.

Art. 5 Ufficio elettorale

¹L'atto di candidatura, la votazione e lo spoglio sono affidati a un ufficio elettorale composto da tre membri e due supplenti, designati dal collegio dei docenti, esclusi i candidati.

²Altri casi di nullità delle schede, non indicati all'art. 2, possono essere decisi a maggioranza dall'ufficio elettorale e sono inappellabili.

Art. 6 Risultati e ratifica

Il verbale di spoglio è comunicato ai colleghi e consegnato al direttore per la presentazione della proposta di ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 7 Dimissioni

¹Le dimissioni dalla carica di membro del consiglio di direzione per motivi gravi e prima della scadenza del mandato devono essere inoltrate per iscritto al consiglio di direzione.

²Le dimissioni devono essere accettate dal collegio dei docenti e sono sottoposte per ratifica al Consiglio di Stato.

³Nel caso di accettazione delle dimissioni di un collaboratore di direzione, si procede alla sua sostituzione nel corso di una seduta straordinaria del collegio dei docenti secondo i disposti dell'art. 2 con un solo seggio da assegnare e i termini da stabilire.

Art. 8 Compiti aggiuntivi

I membri del consiglio di direzione, entranti e in carica, assicurano la propria presenza in sede già a partire dalla metà di agosto.

Art. 9 Revisione dei conti

In ossequio alle norme cantonali il collegio dei docenti nomina due revisori con carica biennale che allestiscono un rapporto finale sullo stato dei conti di fine anno.

Capitolo terzo

Consiglio di direzione

Art. 10 Verbale

Il verbale delle riunioni del consiglio di direzione è messo a disposizione dei docenti, i quali possono comunicare le loro osservazioni alla direzione.

Art. 11 Condizioni per deliberare

¹Le riunioni hanno luogo se almeno tre membri sono presenti.

²Le decisioni del consiglio di direzione sono prese a maggioranza.

³In caso di parità, qualora l'argomento non avesse carattere d'urgenza, la decisione viene rimandata ad una riunione successiva; in caso di nuova parità il voto del direttore vale doppio.

Capitolo quarto
Collegio dei docenti

Art. 12 Assenze

¹Le assenze prevedibili ai plenum vanno preventivamente comunicate al presidente del plenum dei docenti e alla direzione.

²Tutte le assenze figurano a verbale e, in ogni caso, devono essere giustificate.

³Eventuali ritardi e partenze anticipate devono essere motivati e registrati allo stesso modo.

Art 13 Quorum e durata

¹Il plenum può deliberare quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri.

²La durata delle sedute è fissata a due ore.

³Se i lavori non sono stati conclusi, l'assemblea può decidere, a maggioranza, il proseguimento della riunione o l'aggiornamento con relativi data e orario.

Art. 14 Verbale

¹Il verbale della seduta è redatto dal segretario del plenum.

²Il verbale è a disposizione degli interessati, in aula docenti.

³Esso viene sottoposto ad approvazione, senza ulteriore lettura, all'inizio della seduta plenaria successiva.

Art. 15 Partecipazione delle altre componenti alle sedute

¹Di regola, due genitori, in rappresentanza della loro assemblea o del comitato, possono essere invitati a partecipare alle sedute, quando sono in discussione argomenti di interesse comune.

²L'invito, con le medesime modalità, può essere esteso anche agli allievi in rappresentanza della loro assemblea.

Capitolo quinto
Consiglio di classe

Art. 16 Verbale e assenze

¹Il docente di classe, o un membro del consiglio di classe da lui delegato, redige un verbale riassuntivo degli argomenti discussi nel corso delle sedute del consiglio di classe che presiede.

²Il verbale va depositato in direzione.

³Eventuali assenze alle sedute devono essere annunciate al docente di classe e giustificate in direzione.

Art. 17 Date di convocazione

Le date delle sedute dei consigli di classe riguardanti le valutazioni intermedie e finali vengono fissate dalla direzione con almeno due settimane di anticipo rispetto alla prima riunione.

Capitolo sesto
Docente di classe

Art. 18 Compiti

¹Il docente di classe, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 58 del regolamento di applicazione della legge della scuola, interviene come prima istanza nel caso sorgessero difficoltà tra i docenti

e gli allievi.

²Egli è responsabile delle comunicazioni tra la scuola e le famiglie degli allievi della sua classe.

³All'inizio dell'anno scolastico si preoccupa in particolare di spiegare agli allievi le disposizioni generali della sede.

Art. 19 Assenze degli allievi

¹Ogni docente all'inizio della propria lezione segna su GAGI le eventuali assenze.

²Il docente di classe controlla periodicamente GAGI e avvisa le famiglie settimanalmente delle assenze, per raccogliere le giustificazioni delle famiglie.

³In caso di ripetute assenze o di giustificazioni dubbie avvisa la direzione.

Capitolo settimo

Assemblea dei genitori

Art. 20 Famiglie affidatarie e strutture scolastiche

¹All'assemblea dei genitori partecipano a pieno titolo anche eventuali famiglie affidatarie di allievi iscritti nell'istituto.

²L'assemblea dei genitori può disporre delle strutture scolastiche della sede per le sue riunioni.

Art. 21 Riunione del comitato direttivo con la direzione

¹Il comitato direttivo dell'assemblea dei genitori può chiedere di riunirsi con la direzione.

²La riunione del comitato direttivo dell'assemblea dei genitori con la direzione, alla quale, in casi speciali, può partecipare anche una delegazione dell'assemblea degli allievi, ha come compito preciso di discutere problemi concernenti rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia; non prende in considerazione i casi singoli, ma quelli di ordine generale e propone delle soluzioni.

Capitolo ottavo

Assemblea degli allievi

Art. 22 Prima riunione

All'inizio di ogni anno scolastico, la direzione si incarica di promuovere la prima riunione dell'assemblea degli allievi.

Capitolo nono

Attività culturali, sportive e uscite di studio

Art. 23 Organizzazione delle attività complementari e integrative

Ai docenti, individualmente o a gruppi, compete l'organizzazione e la preparazione delle attività complementari e integrative all'insegnamento: in particolare per quanto concerne la parte didattica.

Art. 24 Disponibilità della direzione

La direzione è a disposizione per tutto quello che concerne l'organizzazione tecnica delle suddette attività.

Art. 25 Coordinamento e informazione

Il docente che organizza le attività menzionate deve concordare modalità e obiettivi didattici con i colleghi che vi partecipano. Inoltre, deve fornire le adeguate informazioni anche agli

altri docenti che insegnano nelle sezioni interessate.

Capitolo decimo

Art. 26 Dispositivi tecnologici di comunicazione personale

¹Nel perimetro dell'istituto scolastico i dispositivi tecnologici di comunicazione personali sono spenti e non visibili fisicamente. L'attivazione dei dispositivi tecnologici può essere decisa in via eccezionale dalla direzione di istituto per motivi giustificati.

²Le modalità inerenti all'uso didattico dei dispositivi devono essere espressamente autorizzate e coordinate dai docenti.

³Riservato il cpv 2 le modalità d'uso dei dispositivi nel quadro delle uscite didattiche sono decise dalla direzione di istituto e comunicate agli allievi e ai genitori prima di ogni uscita.

⁴I dispositivi non devono essere motivo di distrazione durante le attività didattiche, né devono essere utilizzati in modo inappropriato alla situazione. Qualora l'allievo ne faccia uso non conforme alle regole stabilite, il dispositivo può essere ritirato, purché venga riconsegnato all'allievo prima del rientro a domicilio informando debitamente i genitori.

⁵In ogni caso fotografie, filmati e registrazioni necessitano il consenso delle persone che vengono ritratte o riprese, altrimenti vanno evitati o immediatamente cancellati.

⁶Agli insegnanti non è concesso sollecitare l'uso di piattaforme elettroniche o di sistemi di comunicazione da parte degli allievi in violazione dei limiti di età che queste piattaforme o sistemi di comunicazione si sono dati.

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione

Il regolamento interno del 5 maggio 1998 è abrogato.

Art. 28 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in seguito a decisione del collegio dei docenti. Ogni cambiamento dev'essere sottoposto per approvazione al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 20 ottobre 2022, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport l'11 marzo 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 808 del 25 novembre 1987.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvata con RD n. 67 del 5 maggio 1998.

Modificato con decisione del collegio dei docenti approvato con RD n. 9 del 09 gennaio 2023.